



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

MOLISE

Legge n° 4 del 13/05/2025

BUR n°24 del 14/05/2025

ID: MO25004

(Scadenza 13/07/2025)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE MOLISE 2025-2027

La legge Molise n. 4 del 14 maggio 2025 recante Bilancio di previsione 2025 – 2027 è costituzionalmente illegittima per i motivi che seguono.

§§§

Si premette che:

- il rendiconto 2022, approvato con la legge regionale n. 9/2024, non è stato parificato dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Molise.
- il rendiconto 2023 è stato approvato con la legge regionale n.11/2024 in assenza di parifica da parte della richiamata Corte dei conti.

Con riferimento al rendiconto 2022, nell'udienza del 19 febbraio 2025, sul ricorso proposto nell'interesse della Regione Molise avverso la decisione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, n. 155/2024/PARI del 26 novembre 2024, la Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ha:

- rigettato i motivi di ricorso primo (sulla declaratoria di irregolarità della complessiva gestione della spesa) e sesto (quantificazione del Fondo residui perenti);
- accolto i motivi di ricorso: terzo (finanziamento di ARPAM), con conseguente assorbimento del quarto e quinto motivo; settimo (omesso accantonamento di fatture nel

Fondo partite potenziali), con conseguente assorbimento dell'ottavo motivo; nono (omesso accantonamento di somme nel Fondo passività potenziali);

- dichiarato il difetto di interesse relativamente al secondo motivo di ricorso (copertura di finanziaria di alcuni debiti fuori bilancio);

accogliendo pertanto solo parzialmente il ricorso e confermando la declaratoria di mancata parifica del rendiconto 2022 della Regione Molise, con riforma, in parte qua, dell'impugnata decisione n. 155/2024/PARI della Sezione regionale di controllo per il Molise.

A ciò si aggiunge che il rendiconto 2024, che avrebbe dovuto essere stato già approvato dalla Giunta entro il 30 aprile, per essere approvato dal Consiglio regionale entro il 31 luglio (articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011). La medesima scadenza del 31 luglio è prevista per l'approvazione dell'assestamento ai sensi dell'articolo 50 del già menzionato decreto legislativo n. 118 del 2011. Al riguardo, si richiama che la tardiva approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione 2021-2023, intervenuta a esercizio pressoché concluso (il 29 dicembre 2021 con legge regionale n. 7), che avrebbe dovuto consentire il ripiano del disavanzo in corso di esercizio, ha concorso alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del bilancio di previsione 2021-2023 (legge regionale n. 3 del 2021) e delle modalità di copertura del disavanzo contenute nel rendiconto 2019 (legge regionale n. 17 del 2020) ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 2022, nonché del rendiconto 2021 (legge regionale n. 27 del 2022) con sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2024. In proposito, si richiama che la citata sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2024 riguardante la legge di rendiconto 2021 della Regione Molise ricorda che "la legge regionale di assestamento del bilancio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, l'ente deve assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio (articolo 50, comma 2 [del decreto legislativo n. 118 del 2011])".

§§§

Tanto premesso, il provvedimento in esame, così come i rendiconti 2022 e 2023 sopradescritti, non ricomprendono il disavanzo del servizio sanitario della Regione Molise e, pertanto, non rappresentano la situazione delle perdite non coperte dal servizio sanitario regionale della Regione Molise al 31 dicembre 2023, valutate in 121,206 milioni di euro dai Tavoli tecnici di monitoraggio del Piano di rientro dal deficit sanitario, cui la Regione Molise

è sottoposta, nella riunione del 17 dicembre 2024. Per completezza informativa si segnala che nella riunione del 9 aprile 2024 il deficit è stato ricalcolato in 118,156 milioni di euro. Nel rispetto delle disposizioni normative di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 118/2011, i Tavoli tecnici hanno più volte richiesto alla struttura commissariale della Regione Molise, nominata per l'attuazione del Piano di rientro, di individuare le coperture della perdita pregressa.

In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione Molise e alla rilevante dimensione delle perdite pregresse del relativo servizio sanitario regionale, la legge n. 207/2024 ha previsto, all'articolo 1, commi 381-383, un contributo statale pari complessivamente a 90 milioni di euro per il biennio 2025-2026, subordinato:

- all'adozione da parte della Regione, entro il 31 gennaio 2025, della residua copertura delle perdite pregresse al netto del contributo statale;
- e all'adozione e corretta attuazione del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro sanitario, previa approvazione dei Ministeri affiancanti, contenente tutte le azioni necessarie al riequilibrio strutturale del servizio sanitario regionale, anche avvalendosi dell'incremento delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP, previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191/2009.

Il citato comma 383 prevede che siano i Tavoli tecnici a valutare se le risorse di cui al comma 381 possano essere erogate, in considerazione della positiva valutazione delle condizioni richieste dalla legge statale.

Con nota prot. n. 26058 del 20 maggio 2025 il Presidente della Regione Molise ha trasmesso il documento recante "Piano di copertura del disavanzo pregresso del Servizio Sanitario Regionale al 31 dicembre 2023", impegnandosi a recepire lo stesso con specifico provvedimento legislativo. La proposta presentata ha previsto, al netto del finanziamento statale di tali perdite, la copertura del restante importo a carico della Regione, pari a 31,206 mln di euro, su un arco temporale di 10 anni a partire dal 2025 e fino al 2034. In particolare, per le finalità di cui alla legge regionale in esame, la copertura regionale prevista dal Piano è pari a euro 500.000 per il 2025, euro 500.000 per il 2026 ed euro 1.000.000 per il 2027. La struttura commissariale della Regione Molise ha successivamente trasmesso la proposta di Programma Operativo 2025-2027 che ha recepito quanto definito nel già menzionato Piano di copertura regionale.

Tuttavia, nel corso della riunione del 15 aprile 2025, i Tavoli tecnici hanno evidenziato che, in considerazione del finanziamento statale pari a 90 milioni di euro per il biennio

2025-2026 ex legge n. 207/2024, articolo 1, commi 381-383 (più del 74% delle perdite totali), la proposta di dilazione della copertura regionale in 10 anni (2025-2034) sarebbe risultata incongrua, considerati gli effetti economici negativi dovuti al ritardo nel ripiano effettivo delle perdite presenti nei bilanci, con il permanere anche di forti ritardi del sistema dei pagamenti e conseguente possibilità di applicazione di oneri moratori da ritardato pagamento.

Inoltre, non avendo la Regione riequilibrato a regime i conti sanitari, si prospettano ulteriori perdite nell'esercizio 2024 (attualmente certificato) e, verosimilmente, negli esercizi futuri, salvo che non vengano adottati interventi di riequilibrio da valutare nell'ambito del Programma Operativo.

Pertanto, i Tavoli hanno chiesto alla Regione di procedere con maggiore celerità, aumentando l'ammontare della copertura annua, soprattutto dei primi 3 anni, e prevedendo una chiusura del percorso entro un arco temporale massimo di 5 anni.

Peraltro, le misure di contenimento proposte nel Programma Operativo sono attualmente oggetto di valutazione da parte dei Ministeri affiancanti e il Programma Operativo non è allo stato ancora approvato.

Considerato quanto sopra, si rileva che nel bilancio di previsione 2025-2027 risulta iscritto il contributo di cui alla legge n. 207/2024, pari a 45 milioni per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 per la quota a carico dello Stato e pari a euro 500.000 per il 2025, euro 500.000 per il 2026 ed euro 1.000.000 per il 2027 quale quota a carico della Regione. Al riguardo, l'assegnazione del contributo statale pari a 45 milioni per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 è subordinata alle condizioni previste dai commi 382 e 383 dell'articolo 1 della legge n. 207/2024 che non sono state ancora riscontrate positivamente. Inoltre, il contributo regionale è stato ritenuto troppo esiguo nei primi anni. In particolare, con riferimento all'iscrizione in bilancio di 45 milioni annui a valere sul contributo statale di cui alla legge n. 207 del 2024, si precisa che il medesimo contributo non è stato ancora svincolato a favore della Regione, non essendo state riscontrate positivamente le condizioni richieste dalla legge statale.

Inoltre, la Regione Molise non ha ancora sottoscritto l'accordo previsto per l'erogazione del contributo annuo di 20 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 455, della legge n. 213/2023, riconosciuto per gli anni dal 2024 al 2033, a favore delle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500 e prioritariamente vincolato al ripiano della quota annuale del disavanzo. L'erogazione del contributo è

subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un Accordo per il ripiano del disavanzo, in cui la Regione si impegna ad assicurare risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo, attraverso misure da individuare nell'ambito del già menzionato accordo. Inoltre, il contributo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2024, che non è stato ancora adottato. Sebbene a oggi, come già ricordato, l'Accordo non sia ancora stato sottoscritto, si rileva che nel bilancio di previsione risulta iscritto in entrata per ciascun anno del triennio 2025-2027 il contributo statale di euro 20.000.000.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, l'iscrizione nel bilancio di previsione 2025-2027 del contributo statale:

- pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 di cui ai commi 382 e 383 dell'articolo 1 della legge n. 207/2024 necessari alla copertura del disavanzo sanitario;
- pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027 di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge n. 213/2023 relativi al disavanzo non sanitario;

per un totale complessivo di 150 milioni di euro non è legittima in quanto tali stanziamenti, sebbene indicati come accertati, non risultano ancora svincolati e pertanto non possono essere considerati alla stregua di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Nemmeno risulta rappresentato il deficit sanitario quantificato, come detto sopra in 121,206 milioni di euro nella riunione del 17 dicembre 2024. Per completezza informativa si segnala che nella riunione del 9 aprile 2024 il deficit è stato ricalcolato in 118,156 milioni di euro.

Tali circostanze (mancata iscrizione in bilancio del disavanzo sanitario, nonché iscrizione in entrata del contributo pari a 45 milioni per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, di cui alla legge n. 207 del 2024, e del contributo annuo di 20 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 455, della legge n. 213 del 2023) si pongono in contrasto con:

- l'articolo 81, terzo comma, Cost. che dispone il principio della copertura finanziaria delle leggi.
- l'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
- l'articolo 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

§§§

Articolo 2 (Allegati al bilancio di previsione 2025-2027): in merito alle tabelle relative alla composizione e alle modalità di ripiano del disavanzo presunto al 31 dicembre

2024 riportate nella Nota integrativa (Allegato 16), la tabella 1 mostra che nell'esercizio 2024 il disavanzo non è stato ripianato per una quota pari a euro 3.719.904,34 relativa alla componente di "Maggiore disavanzo da rendiconto 2021" (colonna e). Ai sensi del principio applicato 9.2.26 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, la quota non ripianata deve essere interamente applicata all'esercizio in corso di gestione (2025). Invece, nella tabella 2, relativa alle modalità di applicazione del disavanzo al bilancio di previsione 2025-2027, la quota non ripianata non risulta applicata sull'esercizio 2025, con conseguente sottostima della quota di ripiano di disavanzo iscritta in bilancio per detto esercizio.

Pertanto, si configura violazione del principio applicato 9.2.26 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

In particolare, con riferimento alla quota di disavanzo non ripianata nell'esercizio 2024, pari a euro 3.719.904,34 e non applicata all'esercizio in corso di gestione (2025), si ribadisce che risulta violato quanto disposto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che all'articolo 42, comma 14 che prevede che "L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12."

Inoltre, il principio applicato 9.2.26 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 specifica che: "Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio".

La mancata applicazione all'esercizio 2025 della suddetta quota di disavanzo di euro 3.719.904,34, quale prima voce della spesa, comporta un indebito ampliamento degli spazi di spesa, considerato che, ove correttamente previsto, avrebbe reso necessarie "idonee forme di copertura, mediante la riduzione di altre spese o l'individuazione di maggiori

entrate, ad ogni modo, mediante una revisione complessiva dei saldi di bilancio” (sentenza Corte costituzionale n. 268 del 2022).

Pertanto, non essendo stata applicata all'esercizio 2025 la quota di disavanzo non ripianata nell'esercizio 2024, risulta violato il decreto legislativo n. 118 del 2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

§§§

Conclusivamente, sussistono i presupposti per l'impugnativa delle parti sopradescritte della legge regionale in esame dinanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127 Cost.